



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24- 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

**R.G. 979/2023**

**Udienza: 13/06/2024**

**Giudice: Dott.ssa ANTENORE**

**TRIBUNALE DI MONZA**

**Sezione lavoro**

**MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

**Su ricorso ex art. 414 c.p.c.**

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X Ambito Territoriale di Milano** (C.F. 80099830152) in persona dei rispettivi Dirigenti in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino (CF SRFFNC90A06C616J), funzionario in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, Pec: [uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it).

**Resistente**

**contro**

**ENEA MARIA ROSA** rappresentata, dom.ta e difesa dall'Avv. Fusari del Foro di Milano.

**Ricorrente**

\*\*\*\*\*

Date per cognite le conclusioni rassegnate con atto introduttivo della fase di merito del presente giudizio, che qui si riportano per estratto:

*“A) **accertare e dichiarare**, ai sensi della lettera B.22) della Tabella A/4 allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, il diritto della ricorrente alla valutazione nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto, **classe concorsuale STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE)-codice AJ56**, dell'attività concertistica svolta come pianista per lo spettacolo finanziato dal Fondo unico per lo spettacolo “La città Azolo” di Salvo Licata presso il Teatro Biondo Stabile di Palermo, nelle seguenti 21 date: 8, 9, 10, 11, 12 maggio 2013; 14, 15, 16, 17, 18, 19 maggio 2013; 21, 22, 23, 24, 25, 26 maggio 2013; 28, 29, 30, 31 maggio 2013, il tutto nella misura massima complessiva prevista dalla lettera B.22) della Tabella A/4 allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, ossia **30 punti**.*



*ovvero il diverso punteggio che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere ritenuto di giustizia e/o di equità; e conseguentemente*

**B) previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, ordinare e condannare le**

*Amministrazioni resistenti, in solido o ciascuna secondo quanto di competenza, ad attribuire alla ricorrente nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto, **classe concorsuale STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO***

***(PIANOFORTE)-codice AJ56, il punteggio di 30 punti** (ovvero il diverso punteggio che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere ritenuto di giustizia e/o di equità) per l'attività concertistica svolta come pianista per lo spettacolo finanziato dal Fondo unico per lo spettacolo "La città Azolo" di Salvo Licata presso il Teatro Biondo Stabile di Palermo, nelle seguenti 21 date: 8, 9, 10, 11, 12 maggio 2013; 14, 15, 16, 17, 18, 19 maggio 2013; 21, 22, 23, 24, 25, 26 maggio 2013; 28, 29, 30, 31 maggio 2013".*

con il presente atto si costituiscono in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ambito Territoriale di Milano come sopra rappresentati e difesi, per contestare quanto dedotto nel ricorso da parte ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo la reiezione delle domande tutte proposte per i seguenti motivi.

## **IN FATTO E IN DIRITTO**

### **PREMESSA**

#### **a. Inquadramento normativo della vicenda.**

Con l'ordinanza MIUR n. 112 del 06.05.2022 (**All. 1**) alle graduatorie di istituto sono state affiancate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), che si propongono di mettere ordine nel sistema di reclutamento degli insegnanti precari della scuola italiana, introducendo un unico elenco su base provinciale (suddiviso per posto comune e sostegno) dal quale si potrà attingere per assegnare le supplenze annuali (fino al 31 agosto) o quelle fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno). Il ricorso alle nuove GPS, ovviamente, sarà possibile laddove siano esaurite o non sufficienti le Graduatorie ad Esaurimento (GAE). Le Graduatorie Provinciali saranno divise in due fasce e avranno una validità di due anni, e precisamente: a.s. 2022/2023 e a.s. 2023/2024.

**Le GPS sono suddivise in n.2 fasce: alla I fascia si possono iscrivere i docenti con abilitazione e alla II fascia quelli muniti di titolo di studio e 24 CFU. Agli aspiranti insegnanti di sostegno, inoltre, è richiesto il titolo di specializzazione.**

Si richiama per questo l'art. 3 dell'Ordinanza 112 ivi allegata.

In particolare, per quanto riguarda la seconda fascia, i requisiti sono diversi a seconda del livello di istruzione:

1. Scuola dell'infanzia e primaria (posto comune): studenti che, nell'anno accademico 2020/2021, risultano iscritti al quarto o al quinto anno del corso di laurea di Scienze della Formazione primaria (avendo conseguito rispettivamente almeno 150, 200 e 250 CFU entro la data di presentazione dell'istanza);



2. Scuola dell'infanzia e primaria (posto di sostegno): tre annualità di servizio sul sostegno + abilitazione o titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
3. Scuola secondaria (posto comune): docenti in possesso del titolo di studio e di 24 cfu per l'insegnamento; docenti in possesso del titolo di studio e di abilitazione per altra classe di concorso
  - a. grado di istruzione; docenti già inseriti nelle graduatorie d'istituto di III fascia per il biennio precedente;
4. Scuola secondaria (posto di sostegno): tre annualità di servizio sul sostegno + abilitazione o titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

L'introduzione delle Graduatorie Provinciali, in ogni caso, non ha fatto scomparire quelle d'istituto, il cui utilizzo, però, sarà limitato al solo conferimento delle supplenze brevi. Tali graduatorie di istituto, a differenza delle GPS, continueranno ad essere divise in tre fasce:

- prima fascia: docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
- seconda fascia: docenti della prima fascia delle Graduatorie Provinciali;
- terza fascia: docenti della seconda fascia delle Graduatorie Provinciali.

Gli elenchi di istituto saranno formati, all'interno di ciascuna scuola, sulla base delle domande fatte pervenire dai docenti già inseriti delle graduatorie ad esaurimento o nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze. Ciascun aspirante docente, infatti, all'interno della provincia di appartenenza, può indicare n.20 scuole, nelle quali concorrere per le supplenze brevi.

\*\*\*

#### **b. Sulla mancanza dei presupposti giuridici del ricorso.**

La Sig.ra Enea (**All. 2- Stato matricolare**) è una docente di strumento, attualmente in servizio presso la scuola primaria di via Mattei in Milano con contratto a tempo determinato fino al 31.08.2024.

Al dì dei fatti era in servizio presso l'Istituto Comprensivo "IV E. Montale" di Cologno Monzese su classe concorsuale Scuola Primaria-codice EEEE con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2023

Con domanda di inserimento nelle oramai vecchie graduatorie GPS per il biennio 2022-2024 rispettivamente per:

- prima fascia SCUOLA PRIMARIA-codice EEEE;



- seconda fascia MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO-codice A029;
- seconda fascia MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-codice A030;
- seconda fascia STORIA DELLA MUSICA-codice A053;
- seconda fascia TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE-codice A064;
- seconda fascia STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE)-codice AJ55;
- seconda fascia STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE)-codice AJ56.

La stessa ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Milano per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 esprimendo le proprie preferenze sia in ordine alle scuole presso le quali desidererebbe insegnare sia in ordine al tipo di contratto da stipulare: nel caso di specie – vedasi domanda depositata in ricorso introduttivo e qui per economie processuali non ricaricata – la ricorrente ha espresso *desiderata* per contratti annuali (i.e. fino al 31.08) o fino al termine delle attività didattiche (i.e. 30.06).

La Sig.ra Enea, in virtù dei titoli posseduti e dell'anzianità di servizio maturata, è stata inserita nelle rispettive graduatorie relative alle classi di concorso scelte dalla stessa dichiarando in domanda per la classe AJ56 punti 63,50 e per la classe A064 punti 53,50.

**Dopo il controllo sui titoli dichiarati, la ricorrente si è vista attribuire rispettivamente per la classe AJ56 (pianoforte) punti 57,50 e per la classe A064 (teoria e composizione) punti 41,50, a causa della sovra-valutazione dei concerti compiuta dalla stessa.**

Infatti, come si può vedere dalla **tabella A/4 allegata all'O.M. 112/2022 cit. punto BA.22 (All. 3) è prevista la valutabilità di attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo) - in Italia o all'estero - purché all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, per ciascun titolo e sino a un massimo di punti 30.**

Pertanto, **va valutato il titolo ovvero l'incarico e non la singola esibizione.**

Nel caso che ci occupa, la Sig.ra Enea in domanda ha conteggiato n.2 punti per ogni replica del concerto "(...) *finanziato dal Fondo unico per lo spettacolo "La città Azolo" di Salvo*



*Licata presso il Teatro Biondo Stabile di Palermo, nelle seguenti date: 8, 9, 10, 11, 12 maggio 2013; 14, 15, 16, 17, 18, 19 maggio 2013; 21, 22, 23, 24, 25, 26 maggio 2013; 28, 29, 30, 31 maggio 2013. Per un totale di 21 concerti". (cfr. pag. 4 ricorso introduttivo)*

Contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, la tabella allegata all'O.M. 112 cit. chiarisce che il punteggio di n.2 punti va riconosciuto a ciascun titolo, e i concerti sono titoli valutabili MA non è pensabile che ogni replica (nel caso di specie ben 21) siano considerati titoli *uti singulis*, anche perché manca l'elemento della novità che rende ogni concerto qualcosa di nuovo rispetto ad un'altra manifestazione artistica.

Pertanto, **a tutte le repliche dello stesso concerto devono essere attribuiti n.2 punti totali** (cfr. punto BA.22 della tabella A/4 allegata all'OM n. 112/2022).

Tale interpretazione, peraltro, è in linea con il punto BA.21 (i.e. Attività professionale), compresa quella di direzione, in orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, o in analoghe istituzioni estere, per ciascuna stagione.

La legge indica espressamente l'attribuibilità del punteggio ai titoli posseduti. Non è quindi vero che ogni replica fa attribuire n.2 punti in quanto ogni replica è un titolo.

Il concerto di cui si tratta è sempre lo stesso in tabellone al Teatro Stabile di Palermo, con previsione di n.21 repliche (secondo programma) che hanno avuto tutte la stessa scaletta. Poco conta, ai fini della valutazione dei titoli (che si assume essere differenti tra loro) che ogni esibizione ha un pubblico diverso e quindi, empaticamente, ha effetti differenti e risvolti secondo l'emozione che suscita in chi ascolta. Si tratta sempre e solo dello stesso concerto (*rectius* dello stesso titolo) ed è solo quello che va valutato.

Ad oggi è stata pubblicata la nuova Ordinanza Ministeriale n.88/2024 del 16.05.2024 che regolerà l'accesso alle GPS per il biennio 2024-2026 ed a cui anche la ricorrente potrà aderire per le prossime supplenze. La domanda andrà quindi riformulata e ricaricata, compiendo la corretta valutazione dei titoli da indicare.

Alla luce di quanto esposto, si chiede il rigetto di ogni pretesa formulata da parte ricorrente in quanto illegittima, infondata e in ogni caso contraria al dettato normativo vigente al di dei fatti.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così



giudicare

- 1) **ACCERTARE e DICHIARARE** l'insussistenza delle pretese avanzate da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto **RIGETTARE** le richieste tutte ivi formulate;
- 2) **ACCERTARE E DICHIARARE** la correttezza dell'*agere* dell'Amministrazione resistente e per l'effetto rigettare ogni richiesta di assegnazione supplenze in quanto non dovuta, illegittima e illecita e per l'effetto:
- 3) **CONDANNARE** parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della l. 12/11/2011 n° 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati, detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

*Salvis Juribus.*

Si allegano atti e documenti come in memoria.

Milano, 04/06/2024

Il Funzionario delegato  
(Avv. Francesco Serafino)

